Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP)

Rapporto di attività 2023





Indice

1	Premessa della presidente	5
2	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP	6
2.1	Situazione iniziale	6
2.2	Commissione	6
	Composizione e organizzazione della Commissione	6
	Orientamento e obiettivi strategici	7
	Dialogo con i portatori d'interesse Collaborazione internazionale	8
2.2.4	Segreteria	g
2.4	Basi legali	10
2.4.1	Compiti legali	10
2.4.2	Consultazioni	10
3	Temi salienti del 2023	12
3.1	Vigilanza sistemica	12
	Situazione finanziaria degli istituti di previdenza	12
	Requisti minimi per le attività de vigilanza	12
	Valutazione della riforma strutturale	12
	Riconoscimento delle Direttive tecniche 7 della CSEP quali standard minimo Comunicazione C – 02/2023 «Miglioramento delle prestazioni	14
5.1.5	degli istituti collettivi e comuni secondo l'articolo 46 OPP 2»	14
3.1.6	Principi della previdenza professionale: attestazioni	
	del perito in materia di previdenza professionale	15
3.1.7	Nuova legge federale sulla protezione dei dati – Classificazione del perito in	
	materia di previdenza professionale dal punto di vista della CAV PP	16
3.1.8	Bozza della comunicazione «Trasferimento di averi di previdenza da un istituto	
	di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani	
	di previdenza 1e»	17
3.2	Vigilanza diretta	17
	Evoluzione dei tassi di sconto dei gruppi d'investimento immobiliari Reporting sulla sostenibilità delle fondazioni d'investimento svizzere	17 18
5.2.2	Reporting Suna Sosteriibinta delle Toridazioni d'investimento svizzere	10
	Vigilanza operativa	19
4.1	Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali	19
	Incontri regolari Ispezioni	19 19
	Esame dei rapporti annuali	19
4.2	Periti in materia di previdenza professionale	19
	Abilitazioni	19
4.2.2	Garanzia della qualità	20
4.3	Uffici di revisione	20
4.3.1	Ulteriore sviluppo della revisione secondo la LPP	20
4.4	Vigilanza diretta	21
	Fondazioni d'investimento	21
	Istituto collettore	22
4.4.3	Fondo di garanzia	23

5	Prospettive	24
5.1	Istituti di previdenza in situazione di concorrenza	24
5.2	Requisti minimi per le attività de vigilanza	24
5.3	Altre attività prioritarie	24
6	Allegato	25
6.1	CAV PP come autorità	25
6.1.1	Sistema di vigilanza e controllo	25
6.1.2	Organigramma	26
6.1.3	Organico	27
6.1.4	Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2023	27
6.2	Regolamentazione	28
6.2.1	Direttive e comunicazioni	28
6.2.2	Indagini conoscitive	29
6.3	Vigilanza sistemica	29
6.3.1	Autorità di vigilanza regionali	29
6.3.2	Periti in materia di previdenza professionale	31
6.4	Vigilanza diretta	31
6.4.1	Fondazioni d'investimento soggette a vigilanza	31
7	Abbreviazioni	34

1 Premessa della presidente

Legga di più nel capitolo 3.1.1

Alla fine del 2023 la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) ha concluso il dodicesimo anno della sua attività di successo. Tra i maggiori traguardi da essa raggiunti va menzionata l'introduzione del rilevamento della situazione finanziaria degli istituti di previdenza professionale, i cui risultati vengono pubblicati annualmente dalla Commissione e consentono di valutare rapidamente e in una prospettiva futura la sicurezza degli interessi finanziari degli assicurati. La CAV PP ha inoltre adottato misure essenziali per migliorare la garanzia della qualità degli uffici di revisione e dei periti in materia di previdenza professionale.

Legga di più nel capitolo 3.1.2

Legga di più nel capitolo 3.1.3

Legga di più nel capitolo 2.2.1

Per quanto riguarda la collaborazione con le autorità di vigilanza regionali, l'obiettivo è quello di uniformare le prassi di vigilanza e di garantirne la qualità. Nell'anno in esame il dialogo costruttivo tra le autorità di vigilanza e la Commissione è stato intensificato. Quest'ultima ha inoltre elaborato una prima bozza di direttive concernenti i requisiti minimi per l'attività di vigilanza, che sta attualmente discutendo con le autorità regionali. Nell'ambito della valutazione della riforma strutturale, all'inizio del 2023 la Commissione ha redatto una presa di posizione che illustra la necessità di riforma del sistema di controllo e di vigilanza della previdenza professionale e formula proposte di soluzione. La legislazione vigente non riflette in misura sufficiente i cambiamenti avvenuti nel panorama previdenziale.

L'anno in esame è stato anche un anno di importanti cambiamenti a livello di personale. Dopo tre periodi di mandato, i membri della Commissione Thomas Hohl e Peter Leibfried e la vice-presidente Catherine Pietrini si sono dimessi. A loro e a Stefan Giger, che è stato membro della Commissione per quattro anni, vanno i miei più sentiti ringraziamenti per il grande impegno profuso. Nel contempo, colgo l'occasione per dare il benvenuto ai nuovi membri Florian Eugster, Markus Moser e Jordi Serra. Anche presso la direzione vi è stato un cambiamento: all'inizio del 2024 la CAV PP si è congedata dal suo direttore fondatore, Manfred Hüsler, cui deve la sua costituzione e il suo consolidamento. Quale nuova direttrice è stata nominata Laetitia Raboud.

Cambiamento e continuità vanno di pari passo: nella sua nuova composizione, nel corso del 2024 la CAV PP esaminerà la propria strategia e le proprie attività prioritarie per poter continuare a svolgere i propri compiti nel modo più efficiente e mirato possibile. Un accento particolare sarà posto sulle sfide derivanti dal continuo processo di concentrazione in atto presso gli istituti di previdenza.

tuti di previdenza in situazione di concorrenza» la CAV PP intende creare maggiore trasparenza riguardo all'organizzazione e alla ripartizione dei rischi in seno agli istituti collettivi e comuni. La revisione delle Direttive tecniche 7, basata sulle direttive D – 01/2021, rappresenta un ulteriore passo in questa direzione: le perizie attuariali riflettono ora in modo più accurato la situazione finanziaria degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza e forniscono ulteriori importanti informazioni. Ne risulta un notevole miglioramento in termini di trasparenza, non soltanto per le autorità di vigilanza ma anche per gli organi supremi degli istituti in questione.

Con le direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli isti-

Legga di più nel capitolo 3.1.4



Dr. Vera Kupper StaubPresidente

2 Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP

2.1 Situazione iniziale

La CAV PP è un'autorità di vigilanza indipendente e in quanto tale non è soggetta né alle istruzioni del Parlamento né a quelle del Consiglio federale. Essa garantisce un'esecuzione uniforme della prassi di vigilanza nel sistema della previdenza professionale. Le sue attività sono interamente finanziate per mezzo di tasse ed emolumenti.

La CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive, nonché la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sulla fondazione Fondo di garanzia LPP (fondo di garanzia) e sulla Fondazione istituto collettore LPP (istituto collettore). La CAV PP è inoltre competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale. Essa dispone di una segreteria di specialisti che prepara le sue attività, le sottopone proposte ed esegue le sue decisioni.

I membri della Commissione di alta vigilanza devono essere esperti indipendenti. La loro nomina, così come l'approvazione del regolamento di organizzazione e di gestione della CAV PP, è di competenza del Consiglio federale. In qualità di autorità di alta vigilanza, la CAV PP è responsabile di garantire un'esecuzione uniforme nel quadro delle normative vigenti. I lavori legislativi nel settore della previdenza professionale sono invece di competenza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

2.2 Commissione

2.2.1 Composizione e organizzazione della Commissione

La CAV PP è composta da un minimo di sette a un massimo di nove membri. Ogni parte sociale ha diritto a un rappresentante. I membri della Commissione svolgono la loro attività a titolo accessorio.

Dal 1° gennaio 2024 la CAV PP è composta da otto persone, nominate dal Consiglio federale per il periodo 2024–2027.

- Vera Kupper Staub, Dr. oec. publ., presidente
 - Ex responsabile della divisione investimenti della cassa pensioni della Città di Zurigo, ex membro del Comitato direttivo dell'Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- Fabrizio Ammirati, economista, CFA, FRM, CAIA, vicepresidente
 Senior Investment Advisor e membro del consiglio di fondazione della cassa pensioni «Fondo di previdenza per il Personale della Banca del Ceresio»
- Séverine Arnold, Prof. Dr. sc. act.
 Professoressa di scienze attuariali all'Università di Losanna
- Franziska Berger, esperta in assicurazioni di pensione dipl.
 Responsabile della gestione dei prodotti presso la Mobiliare Svizzera Società d'assicurazioni sulla vita SA

Per saperne di più sulla Commissione visitate il sito web della CAV PP Florian Eugster, Prof. Dr. oec.

Direttore dell'istituto di accounting, controlling e auditing dell'Università di San Gallo

Kurt Gfeller, lic. rer. pol., rappresentante dei datori di lavoro

Vicedirettore dell'Unione svizzera delle arti e mestieri

Markus Moser, Dr. iur.

Responsabile del servizio giuridico e della segreteria della fondazione della cassa pensioni Novartis

Jordi Serra, lic. phil. I, rappresentante dei lavoratori

Segretario del Sindacato svizzero dei servizi pubblici (VPOD)

Alla fine del 2023 si sono dimessi dalla CAV PP Catherine Pietrini (vicepresidente), Stefan Giger, il Dr. Thomas Hohl e il Prof. Dr. Peter Leibfried. Nell'anno in esame sono entrati in funzione quali nuovi membri della Commissione il Prof. Dr. Florian Eugster, il Dr. Markus Moser e il rappresentante dei lavoratori Jordi Serra.

Il regolamento è disponibile sul sito web della CAV PP

Il Regolamento di organizzazione e di gestione della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (RS 831.403.42) disciplina l'organizzazione, le competenze e l'esecuzione dei compiti della Commissione e della Segreteria.

Nell'anno in esame si sono svolte dieci sedute della Commissione. Gli affari trattati sono stati preparati dalla Segreteria secondo le priorità stabilite dalla Commissione. Di norma, la Commissione decide su proposte concrete presentate dalla Segreteria.

2.2.2 Orientamento e obiettivi strategici

L'obiettivo primario della CAV PP consiste nel tutelare con senso di responsabilità e lungimiranza gli interessi finanziari degli assicurati nel 2° pilastro, rafforzando la fiducia nella previdenza professionale.

La CAV PP garantisce un'esecuzione uniforme a livello nazionale della prassi di vigilanza; con le sue misure e le sue decisioni, che si inseriscono in un contesto macroeconomico a lungo termine, contribuisce in modo coerente al miglioramento della sicurezza del sistema.

In qualità di autorità indipendente, predispone informazioni sulla previdenza professionale per tutti i gruppi interessati.

Gli obiettivi sono disponibili sul sito web della CAV PP

Per il periodo 2020–2023 la Commissione si è posta i seguenti obiettivi strategici:

- attuare una vigilanza uniforme e incentrata sui rischi nel sistema della previdenza professionale;
- garantire una governance trasparente e credibile di tutti gli attori del secondo pilastro;
- rafforzare le competenze di tutte le persone e le istituzioni coinvolte nell'esecuzione della previdenza professionale;
- esercitare la vigilanza diretta con la massima efficienza ed efficacia;
- predisporre informazioni mirate sulla previdenza professionale, in particolare dati aggiornati sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza.

La CAV PP è consapevole che ogni ulteriore regolamentazione comporta oneri supplementari per gli enti soggetti alla vigilanza, generando costi che, alla fine, vanno a carico degli assicurati. Per questa ragione, la Commissione ha deciso di esercitare la propria attività di regolamentazione concentrandosi soprattutto sull'efficacia nel lungo periodo e tenendo sempre presente il rapporto costi-benefici. Inoltre, esamina sistematicamente l'efficacia delle proprie misure.

8

2.2.3 Dialogo con i portatori d'interesse

Oltre al contatto regolare con le autorità di vigilanza regionali soggette alla sua vigilanza, la CAV PP ha instaurato uno scambio di informazioni mensile istituzionalizzato con l'UFAS. La Segreteria della Commissione è inoltre in contatto con l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) e con l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Infine, la CAV PP intrattiene un dialogo regolare con le organizzazioni e le associazioni operanti nel settore della previdenza professionale nonché con altri attori interessati, elencati di seguito.

Associazioni di soggetti sottoposti a vigilanza:

- Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento (CAFI)

Altre organizzazioni e associazioni:

- Asset Management Association Switzerland (AMAS)
- EXPERTsuisse
- Commissione tecnica Swiss GAAP RPC
- inter-pension
- PatronFonds
- Associazione svizzera di valutatori immobiliari (SIV)
- Associazione svizzera degli attuari (ASA)
- Camera svizzera degli esperti di casse pensioni (CSEP)
- Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza (ASIP)
- Swiss Investment Consultants for Pension Funds (SWIC)
- Swiss Private Equity & Corporate Finance Association (SECA)
- Swiss Structured Products Association (SSPA)
- Fiduciari|Suisse
- veb.ch
- Associazione di previdenza Svizzera (APS)

2.2.4 Collaborazione internazionale

Nel 2023 la CAV PP ha partecipato a tre riunioni di lavoro dell'International Organisation of Pension SupervisoRS (IOPS), una delle quali si è svolta in videoconferenza.

L'IOPS è stata fondata nel 2004 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'International Network of Pension RegulatoRS and SupervisoRS (INPRS). L'obiettivo principale dell'IOPS è quello di migliorare la qualità e l'efficacia della vigilanza sui sistemi pensionistici a livello mondiale, in modo da svilupparla e migliorarne l'efficienza aziendale. Un altro obiettivo dell'IOPS è quello di definire standard internazionali per questioni inerenti alla vigilanza sui sistemi pensionistici, tenendo conto della diversità di questi sistemi nei vari Paesi.

L'IOPS collabora strettamente con altre organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo di strategie nel settore della vigilanza sui sistemi pensionistici, tra cui l'OCSE, la Banca mondiale, l'Associazione internazionale di sicurezza sociale (AISS), l'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) e il Fondo monetario internazionale (FMI).

Tra i temi d'attualità di cui si sta occupando l'IOPS vi sono la revisione delle raccomandazioni dell'OCSE relative ai principi fondamentali della vigilanza e il contributo dei mercati finanziari al finanziamento delle prestazioni pensionistiche nei sistemi previdenziali finanziati secondo il sistema di capitalizzazione.

2.3 Segreteria

Per saperne di più sulla Segreteria visitate il sito web della CAV PP

9

La Segreteria rappresenta la Commissione verso l'esterno. È responsabile della preparazione e dell'attuazione delle sue direttive, delle sue norme e di tutte le sue altre decisioni. Inoltre, esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali, può svolgere ispezioni presso di esse ed è responsabile per lo scambio di informazioni e l'elaborazione congiunta di prassi di vigilanza. La Segreteria tiene il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati ed esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore.

Fino al 31 gennaio 2024 la Segreteria è stata diretta dal giurista Manfred Hüsler. Dal 1º febbraio 2024 è diretta dall'avvocata Laetitia Raboud.

La Segreteria è suddivisa nei cinque settori d'attività seguenti:

Audit

Il Settore Audit assiste e sorveglia le autorità di vigilanza regionali per garantire un'applicazione uniforme del diritto federale. A tal fine elabora direttive, esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza regionali e, in caso di necessità, svolge ispezioni. Inoltre, tratta questioni concernenti la presentazione e la revisione dei conti ed elabora norme tecniche e modelli di rapporto per l'esame e la presentazione dei rapporti degli uffici di revisione. Infine, rappresenta la CAV PP in seno alla commissione tecnica Swiss GAAP RPC (in veste di osservatore).

Vigilanza diretta

Il Settore Vigilanza diretta esercita la vigilanza su tutte le fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore. I suoi collaboratori esaminano tra l'altro i rapporti annuali e le basi regolamentari delle istituzioni soggette alla vigilanza della CAV PP e prendono visione dei rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione; per quanto riguarda l'istituto collettore, verificano i procedimenti in caso di liquidazione parziale e le misure da adottare in caso di copertura insufficiente. Inoltre, esaminano i prodotti delle fondazioni d'investimento e sono competenti per le questioni tecniche attinenti al settore degli investimenti di capitale.

Risk Management

Il Settore Risk Management è competente per il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza in Svizzera e gli sviluppi internazionali e rappresenta la Commissione in seno a organismi internazionali. Inoltre, valuta le direttive tecniche della CSEP e, se del caso, ne prepara il riconoscimento quale standard minimo. Infine, il Settore Risk Management sostiene gli altri settori per tutte le questioni che richiedono le conoscenze di periti in materia di previdenza professionale, in particolare per l'elaborazione e la valutazione di direttive e norme tecniche.

Diritto

Il Settore Diritto è competente per il sostegno giuridico degli altri settori. I suoi collaboratori elaborano sia direttive e comunicazioni che decisioni, ricorsi e pareri. Forniscono assistenza giuridica per lo svolgimento di ispezioni, verificano l'adempimento dei requisiti per la costituzione di fondazioni d'investimento e trattano questioni giuridiche di rilievo per l'esecuzione di una prassi di vigilanza uniforme. Inoltre, sono competenti per la concessione e la revoca dell'abilitazione ai periti in materia di previdenza professionale.

Servizi centrali

I Servizi centrali garantiscono il sostegno amministrativo alla presidente, ai membri della Commissione, al direttore e alla Segreteria. Queste prestazioni di supporto comprendono, tra l'altro, la gestione delle finanze, le risorse umane, la logistica e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I collaboratori dei Servizi centrali sono inoltre responsabili per la comunicazione esterna e interna.

2.4 Basi legali

2.4.1 Compiti legali

I compiti legali della CAV PP contemplati all'articolo 64a LPP possono essere raggruppati in diverse categorie:

- la CAV PP esercita l'alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali, cui può impartire direttive;
- esercita la vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore;
- è l'autorità competente per l'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale;
- ha la facoltà di emanare direttive destinate ai periti in materia di previdenza professionale e agli uffici di revisione nonché di riconoscere norme tecniche;
- per adempiere i suoi compiti, la CAV PP dispone di svariati strumenti quali la possibilità di emanare direttive, comunicazioni e decisioni nonché di effettuare ispezioni.

2.4.2 Consultazioni

La CAV PP è stata interpellata 29 volte da altre unità amministrative o uffici federali nel quadro di consultazioni degli uffici su progetti che vertevano sulla previdenza professionale in senso più o meno stretto. In qualità di organo di vigilanza, per principio la CAV PP non si esprime su novità e modifiche proposte a livello di legge o di ordinanza, salvo se esse riguardano direttamente il 2° pilastro o l'attività della Commissione stessa. In questo capitolo vanno tuttavia menzionati tre oggetti.

Nel marzo e nel settembre del 2023 la CAV PP è stata consultata in merito al progetto Modernizzazione della vigilanza. Nel giugno del 2022 il Parlamento aveva adottato la relativa modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). Al fine di attuare la revisione sono state proposte varie modifiche di ordinanza. Nell'ambito del 2° pilastro la riforma introduce alcuni miglioramenti mirati: la precisazione dei compiti dei periti in materia di previdenza professionale, lo scambio elettronico di dati tra gli istituti di previdenza e l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS, la nuova regolamentazione del rilevamento di effettivi di beneficiari di rendite e la semplificazione della tassa di vigilanza. La CAV PP ha formulato diverse proposte di precisazione dei testi posti in consultazione. Le modifiche di legge e le relative disposizioni d'ordinanza sono entrate in vigore il 1° gennaio 2024.

Nel settembre del 2023 è stato chiesto alla CAV PP di esprimersi sulla mozione Ettlin 19.3702 Consentire il riscatto di prestazioni del pilastro 3a, che chiede di dare la possibilità alle persone che in anni precedenti non sono riuscite affatto o sono riuscite soltanto in parte a versare contributi al pilastro 3a di colmare le lacune contributive mediante successivi riscatti. La CAV PP si è detta favorevole a una soluzione il più possibile semplice, al fine di evitare un aumento delle spese di amministrazione, che sono a carico di tutti gli assicurati. Il 22 novembre 2023 il Consiglio federale ha posto in consultazione una modifica in tal senso dell'ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). La procedura di consultazione si è conclusa il 6 marzo 2024.

Infine, nel dicembre del 2023, la CAV PP ha espresso il suo parere su un progetto di modifica della legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1), che nell'ambito della previdenza professionale prevede in particolare la soppressione della riserva dell'approvazione da parte del Consiglio federale delle modifiche dei contratti di affiliazione e dei regolamenti previdenziali della cassa di previdenza PUBLICA. In futuro il Consiglio federale emanerebbe e approverebbe soltanto le disposizioni finanziarie per la previdenza del personale federale. Le disposizioni sul finanziamento per le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata

verrebbero stabilite dai datori di lavoro, con riserva dell'approvazione da parte del Consiglio federale. La CAV PP si è detta contraria alla disposizione, poiché avrebbe fatto della LPeRS una legge speciale per la previdenza professionale della Confederazione, benché la LPP valga sia per gli istituti di previdenza di diritto privato che per quelli di diritto pubblico (in particolare l'art. 50 cpv. 2 LPP). Per gli istituti di diritto pubblico la LPP prevede già oggi disposizioni particolari. Una tale riserva generale non è ammissibile dal punto di vista giuridico. La CAV PP ha pertanto approvato lo stralcio della riserva dell'approvazione da parte del Consiglio federale.

3 Temi salienti del 2023

3.1 Vigilanza sistemica

3.1.1 Situazione finanziaria degli istituti di previdenza

Il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2022 è disponibile sul sito web della CAV PP Il 9 maggio 2023 la CAV PP ha presentato il rapporto sulla situazione finanziaria degli istituti di previdenza 2022. Si tratta ormai dell'undicesimo rilevamento annuale della situazione finanziaria degli istituti di previdenza condotto dalla CAV PP.

L'anno 2022 è stato caratterizzato da una performance molto negativa degli investimenti (in media –9,2 % per gli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato e senza assicurazione completa). Il grado di copertura medio è pertanto sceso al 107,0 per cento alla fine del 2022 (contro il 118,5 % alla fine del 2021) e la quota degli istituti con una copertura insufficiente è salita al 16,1 per cento (contro lo 0,1 % nel 2021). Grazie all'aumento dei tassi d'interesse di mercato, la finanziabilità degli impegni pensionistici è migliorata. Un importante compito degli istituti di previdenza sarà quello di ricostituire le proprie riserve di fluttuazione, che hanno perso valore.

Nell'ambito delle attività relative al tema centrale del 2022 è emerso che il terzo contribuente (ovvero i redditi degli investimenti) è finora riuscito, in media e sul lungo periodo, a soddisfare o addirittura superare le attese nel regime obbligatorio. In particolare ha superato l'obiettivo basato sulla «regola d'oro», dato che dal 1985 il tasso d'interesse minimo LPP si è attestato in media al 2,9 per cento, un valore nettamente superiore all'aumento medio dei salari nominali, che è stato dell'1,8 per cento. Le rendite di vecchiaia della LPP sono dunque state mediamente più elevate di quanto previsto in base ai modelli di calcolo iniziali.

Quello per il 2023 è il dodicesimo rilevamento della situazione finanziaria. I risultati relativi alla situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria. I risultati relativi alla situazione finanziaria. I risultati relativi alla situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria alla fine del 2023 possono essere consultati sul situazione finanziaria della consultati sit

3.1.2 Reguisti minimi per le attività de vigilanza

Con il progetto di direttive «Requisiti minimi per le autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP» la CAV PP intende promuovere l'uniformazione e l'ulteriore sviluppo della vigilanza nella previdenza professionale nel quadro della legislazione vigente. Con la definizione di requisiti tecnici per l'attività di vigilanza si intende promuovere lo sviluppo uniforme di quest'ultima. L'accento è posto sulla tutela degli interessi degli assicurati e in particolare sull'impiego del patrimonio di previdenza conforme allo scopo, sulla salvaguardia della stabilità finanziaria e sulla garanzia della realizzazione degli obiettivi di previdenza.

Coinvolgendo le autorità di vigilanza regionali, la CAV PP ha redatto un documento programmatico sul concetto di vigilanza, ponendo così le basi del progetto. Nell'anno in esame la Commissione ha proseguito le attività degli anni precedenti e ha svolto con le autorità di vigilanza regionali colloqui individuali sul tema dei rischi non finanziari e sedute di gruppi di lavoro sul tema dei rischi finanziari. Sulla base dei risultati di questi lavori, nel secondo semestre dell'anno in esame la CAV PP ha redatto una prima bozza delle direttive «Requisiti minimi per le autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP», che ha potuto essere consultata per la prima volta dalle autorità di vigilanza regionali alla fine del 2023. Il dialogo con queste ultime proseguirà nel 2024.

3.1.3 Valutazione della riforma strutturale

Concepita quale legge quadro, la LPP contiene soltanto prescrizioni minime per l'attuazione della previdenza professionale. Dall'entrata in vigore della LPP, nel 1985, il panorama previdenziale

svizzero nel 2° pilastro ha subìto una notevole trasformazione. Da anni si osserva una tendenza al passaggio da istituti di previdenza aziendali di un datore di lavoro a istituti collettivi e comuni sempre più grandi, ai quali possono essere affiliati diversi datori di lavoro. Se negli anni Ottanta del secolo scorso vi erano ancora più di 6000 istituti di previdenza, alla fine del 2021 il loro numero era sceso a circa 1400. Oggi circa i tre quarti degli assicurati attivi in Svizzera, soprattutto impiegati di piccole e medie imprese (PMI), sono affiliati a istituti collettivi e comuni.

Il sistema di controllo e di vigilanza previsto dalla legge nel settore della previdenza professionale è ancora basato sull'idea della cassa pensioni aziendale del datore di lavoro, caratterizzata da una struttura semplice, da una gestione paritetica effettiva e dall'assenza di conflitti di interessi. Di conseguenza, l'attuale sistema di controllo e di vigilanza della previdenza professionale è disciplinato da poche disposizioni della LPP. Più precisamente, i compiti e gli strumenti di vigilanza delle autorità di vigilanza sono descritti in due disposizioni di legge (art. 62 e 62a LPP), mentre i compiti della CAV PP sono descritti in un unico articolo (art. 64a LPP). Le poche disposizioni vigenti in materia di controllo e di vigilanza sono in parte obsolete e presentano lacune e incoerenze che possono impedire un'attività di vigilanza efficace ed efficiente. La CAV PP apprezza il fatto che il 16 settembre 2021 il Consiglio nazionale abbia adottato il postulato 21.3968 della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) Valutare il raggiungimento degli obiettivi della riforma strutturale della LPP. Nel quadro di questi lavori, attualmente in corso, ha formulato una serie di proposte per rafforzare il vigente sistema di vigilanza e di controllo nel settore della previdenza professionale, che sono riunite in una presa di posizione del 24 gennaio 2023.

La presa di posizione è disponibile sul sito web della CAV PP

> Secondo la CAV PP, una necessità d'intervento e di riforma sussiste in particolare per quanto riguarda gli attuali strumenti di vigilanza. Diversamente da quelli di sistemi di vigilanza analoghi, gli strumenti di vigilanza previsti dalla LPP per le autorità di vigilanza regionali e la CAV PP non sono stati adequati alla mutata situazione nell'ambito del 2° pilastro. Sono pertanto troppo limitati e troppo poco efficaci per affrontare le sfide odierne. Segnatamente, le autorità di vigilanza regionali devono basarsi per legge sui rapporti dei periti in materia di previdenza professionale e dell'ufficio di revisione (art. 62a cpv. 1 LPP). Le autorità di vigilanza regionali possono e sono autorizzate ad adottare provvedimenti di vigilanza nei confronti di un istituto soggetto a vigilanza soltanto in caso di dubbi concreti sulla conformità legale dell'attività operativa dell'istituto. Le autorità di vigilanza devono dimostrare agli istituti di previdenza la necessità di tali provvedimenti. La legislazione non prevede invece la possibilità per le autorità di vigilanza regionali di chiedere agli istituti soggetti a vigilanza determinate informazioni anche in assenza di dubbi sulla conformità legale del loro operato, per effettuare controlli a campione o sopralluoghi direttamente presso gli istituti. Queste lacune legislative in materia di vigilanza possono ostacolare un intervento efficace delle autorità di vigilanza regionali in caso di controversia. Per di più, la legge non consente alla CAV PP, in caso di necessità, di imporre il rispetto delle sue disposizioni alle autorità di vigilanza regionali (in particolare istruzioni per assicurare un'attività di vigilanza uniforme). La Commissione può soltanto segnalare irregolarità. Secondo la CAV PP, questa limitazione degli strumenti di vigilanza prevista dalla legge non è né giustificata né al passo coi tempi. A suo giudizio, il legislatore dovrebbe in particolare rafforzare e/o ampliare gli strumenti di vigilanza prendendo spunto dalle regolamentazioni attualmente previste da sistemi di vigilanza moderni comparabili.

> L'UFAS ha svolto la valutazione della riforma strutturale mediante tre studi esterni. Il Consiglio federale procederà ora alla pubblicazione di un rapporto sui risultati degli studi di valutazione condotti.

3.1.4 Riconoscimento delle Direttive tecniche 7 della CSEP quali standard minimo

Le Direttive tecniche 7 stabiliscono gli obblighi e i compiti dei periti in materia di previdenza professionale nell'ambito della verifica ai sensi dell'articolo 52e capoverso 1 lettera a LPP presso gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza. Un istituto di previdenza si trova in una situazione di concorrenza quando per statuto o regolamento ammette l'affiliazione di più datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendita senza datore di lavoro tra i quali non esiste uno stretto legame dal punto di vista economico o finanziario. L'emanazione da parte della CAV PP delle direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza» è stata uno dei motivi che hanno indotto la CSEP ad aggiornare il contenuto delle vecchie Direttive tecniche 7 e ad armonizzarne il campo d'applicazione con quello delle direttive D – 01/2021.

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

Nel quadro di questa ampia revisione delle Direttive tecniche 7 la CSEP si è incontrata a più riprese con il competente comitato della CAV PP, che ha fornito il suo contributo alla loro rielaborazione. In occasione dell'assemblea generale della CSEP del 30 marzo 2023, i membri dell'associazione hanno posto in vigore le Direttive tecniche 7, che sono applicabili per la prima volta per le chiusure contabili a partire dal 1° gennaio 2024. Per la maggior parte degli istituti di previdenza questo significa che le Direttive tecniche dovranno essere applicate per la prima volta per perizie attuariali eseguite nel 2025 e riferite alla situazione al 31 dicembre 2024.

In occasione della sua seduta di commissione del 20 giugno 2023, la CAV PP ha riconosciuto le Direttive tecniche 7 rivedute quale standard minimo. La CAV PP ritiene che queste direttive forniscano un contributo sostanziale all'aumento dell'efficacia della verifica degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza, e questo nonostante un certo grado di standardizzazione della verifica. L'onere di verifica in base alle Direttive tecniche 7 aumenta in funzione della complessità della struttura degli istituti di previdenza. A questo riguardo, le direttive suddividono l'insieme degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza in tre categorie: gli istituti comuni con una sola collettività di rischio (grado di complessità più basso), gli istituti collettivi con più collettività di rischio che non presentano però rapporti di solidarietà reciproci di rilievo (grado di complessità medio) e gli istituti collettivi con più collettività di rischio che presentano rapporti di solidarietà reciproci (grado di complessità più elevato). In linea di massima, le collettività di rischio, parzialmente o completamente indipendenti, all'interno di un istituto vanno valutate separatamente.

Con la sua decisione del 20 giugno 2023, la CAV PP ha riconosciuto quale standard minimo sei direttive tecniche della CSEP:

- Direttive tecniche 1 (calcolo del grado di copertura secondo l'art. 44 OPP 2 nel sistema della capitalizzazione integrale);
- Direttive tecniche 2 (capitali di previdenza e accantonamenti tecnici);
- Direttive tecniche 4 (tasso d'interesse tecnico);
- Direttive tecniche 5 (requisiti minimi per la verifica dell'istituto di previdenza secondo l'art. 52e cpv. 1 LPP);
- Direttive tecniche 6 (copertura insufficiente/misure di risanamento);
- Direttive tecniche 7 (verifica secondo l'art. 52e cpv. 1 lett. a LPP degli istituti di previdenza in situazione di concorrenza).

3.1.5 Comunicazione C – 02/2023 «Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni secondo l'articolo 46 OPP 2»

Dato che la comunicazione C – 01/2021 del 30 marzo 2021 non ha praticamente più avuto alcun effetto in seguito all'inversione di tendenza sul fronte dei tassi d'interesse, il 25 settembre

Le comunicazioni sono disponbili sul sito web della CAV PP 2023 la CAV PP ha pubblicato la comunicazione C – 02/2023, in cui spiega cosa si intende per miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni secondo l'articolo 46 OPP 2.

In base alla nuova comunicazione, per il 2024 è considerato quale miglioramento delle prestazioni ogni tasso d'interesse applicato agli averi di vecchiaia degli assicurati attivi dagli istituti di previdenza senza garanzia dello Stato e senza assicurazione completa che sia superiore alla media ponderata dei tassi d'interesse tecnici degli stessi istituti, arrotondata al quarto di punto percentuale, pubblicata dalla CAV PP nel rapporto sulla situazione finanziaria. Per il 2024 il valore soglia determinante è dell'1,75 per cento. Non è invece considerato in nessun caso quale valore determinante il tasso d'interesse minimo LPP stabilito dal Consiglio federale di cui all'articolo 12 OPP 2.

La CAV PP ritiene che l'attuale soluzione sia facilmente comprensibile, stabile e applicabile in modo uniforme. Si tratta tuttavia di una soluzione relativamente rigorosa, se si considera il margine d'azione accordato agli organi supremi fino al 2023 e il fatto che alcuni istituti di previdenza che da poco rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 46 OPP 2 hanno fissato tassi d'interesse tecnici relativamente bassi e obiettivi relativamente elevati per quanto riguarda le riserve di fluttuazione di valore.

La soluzione pubblicata dalla CAV PP è stata fortemente criticata, da una parte a causa della sua relativa rigorosità, che secondo i detrattori può indurre gli istituti di previdenza a essere meno prudenti nel fissare il tasso d'interesse tecnico o l'obiettivo per la riserva di fluttuazione di valore, dall'altra perché le associazioni interessate non sono state coinvolte nella ricerca di una soluzione.

In reazione a queste critiche la CAV PP ha organizzato una discussione con le associazioni ASIP, CSEP, inter-pension e PK-Netz, che si è svolta il 14 novembre 2023, e sta ora valutando le possibili opzioni.

3.1.6 Principi della previdenza professionale: attestazioni del perito in materia di previdenza professionale

Il 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore le direttive della CAV PP «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52e capoverso 1^{bis} LPP e attestazione secondo l'articolo 1a OPP 2 (rispetto dei principi della previdenza professionale)» (D – 01/2024). Queste direttive, che sono il risultato di lunghe e intense discussioni svolte con il comitato direttivo della CSEP, con delegazioni di associazioni di interesse e con le autorità di vigilanza regionali, creano i presupposti per un'attività di vigilanza uniforme delle autorità di vigilanza.

Le direttive precisano le disposizioni giuridiche relative ai principi della previdenza professionale (adeguatezza, collettività, parità di trattamento, pianificazione previdenziale e principio d'assicurazione) enunciati all'articolo 1 LPP e agli articoli 1–1h OPP 2. Oltre a disciplinare la verifica e l'attestazione di questi principi da parte dei periti in materia di previdenza secondo l'articolo 52e capoverso 1^{bis} LPP, in relazione all'articolo 1a OPP 2 specificano quali misure occorre adottare per garantire l'adeguatezza nel caso in cui un datore di lavoro abbia contratti d'affiliazione con più istituti di previdenza o un lavoratore indipendente assicuri il suo reddito presso più istituti. Per assicurare un'applicazione uniforme dei principi della previdenza professionale, le direttive impongono l'uso di moduli standard.

Attestazione secondo l'articolo 52e capoverso 1 bis LPP

Secondo l'articolo 52e capoverso 1^{bis} LPP il perito in materia di previdenza professionale è incaricato di verificare periodicamente se le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento siano conformi alle prescrizioni legali. Il perito ha segnatamente

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP il compito di verificare il rispetto dei principi di adeguatezza, collettività, parità di trattamento e pianificazione previdenziale e del principio d'assicurazione da parte dei singoli istituti di previdenza. Le attestazioni dei periti, che risalivano al 2007 ed erano state concordate in modo piuttosto informale, sono state aggiornate sul piano del contenuto e sostituite dalle direttive D-01/2024 e dal questionario «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52e capoverso $1^{\rm bis}$ LPP».

Il questionario è disponibile sul sito web della CAV PP

Attestazione secondo l'articolo 1a OPP 2

Diversamente dagli altri principi della previdenza professionale, il principio dell'adeguatezza non deve essere rispettato soltanto all'interno di un singolo istituto di previdenza ma deve esserlo per tutti gli istituti, se un datore di lavoro o un lavoratore indipendente è affiliato a più istituti di previdenza. Si vuole così evitare che questo principio possa essere aggirato tramite l'affiliazione a più istituti di previdenza. Per questo motivo l'articolo 1a OPP 2 prevede una disposizione speciale secondo cui se un datore di lavoro o un lavoratore indipendente stipula contratti di affiliazione con più istituti di previdenza, deve adottare misure affinché il principio dell'adeguatezza sia rispettato per il complesso dei suoi rapporti di previdenza. La disposizione non specifica tuttavia di quali misure si tratti, ragion per cui nell'attuazione vi erano finora alcuni punti in sospeso.

La difficoltà nell'applicazione dell'articolo 1a OPP 2 sta nel fatto che questa disposizione richiede una visione e un controllo sul complesso degli istituti di previdenza, mentre le prescrizioni della LPP e i relativi meccanismi di controllo sono concepiti specificamente per i singoli istituti di previdenza. Per la verifica del rispetto del principio dell'adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza è pertanto necessaria la collaborazione del datore di lavoro o del lavoratore indipendente.

Nell'applicazione dell'articolo 1a OPP 2 la questione fondamentale che si pone è se gli stessi elementi del salario o del reddito siano assicurati due volte. Se non è il caso, basta un'autodichiarazione in tal senso del datore di lavoro o del lavoratore indipendente, che può essere rilasciata mediante la firma del contratto di affiliazione. Se invece gli stessi elementi del salario o del reddito sono assicurati due volte, occorre incaricare un perito in materia di previdenza professionale di verificare se la soluzione previdenziale nel suo complesso rispetti il principio dell'adeguatezza. L'attestazione va fornita mediante il questionario «Attestazione secondo l'articolo 1a OPP 2».

Il questionario è disponibile sul sito web della CAV PP

3.1.7 Nuova legge federale sulla protezione dei dati – Classificazione del perito in materia di previdenza professionale dal punto di vista della CAV PP

La revisione totale della legislazione sulla protezione dei dati è entrata in vigore il 1° settembre 2023. Nell'ambito dei lavori di attuazione delle nuove disposizioni, la CSEP ha chiesto alla CAV PP, in qualità di autorità preposta all'abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale, come questi ultimi debbano essere classificati dal punto di vista del diritto in materia di protezione dei dati. Il 31 agosto 2023, d'intesa con la CSEP, la CAV PP ha pubblicato la comunicazione C – 01/2023 «Nuova legge federale sulla protezione dei dati – Classificazione del perito in materia di previdenza professionale», per garantire certezza giuridica nonostante la mancanza di una giurisprudenza in materia.

Le comunicazioni sono disponbili sul sito web della CAV PP

In questa comunicazione la CAV PP ha espresso il suo parere secondo cui è appropriato e giustificato continuare a considerare i periti in materia di previdenza professionale quali privati e non quali organi federali, nel quadro dell'adempimento dei loro compiti legali. Dato che vi sono prescrizioni standardizzate per l'adempimento dei compiti legali per i quali in linea di massima non sono necessari dati personali, e che sono gli istituti di previdenza a decidere in merito alla comunicazione dei loro dati, la CAV PP ritiene che per principio i periti in materia di previdenza professionale trattino eventuali dati personali in qualità di responsabili del trattamento per conto degli istituti di previdenza.

3.1.8 Bozza della comunicazione «Trasferimento di averi di previdenza da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e»

Dal 2006 gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore fissato all'articolo 8 capoverso 1 LPP (nel 2023: fr. 132 000) possono proporre più strategie d'investimento (nel quadro di un cosiddetto «piano di previdenza 1e»). Questi «istituti di previdenza 1e» possono prevedere che all'uscita gli assicurati ricevano il valore effettivo dell'avere di vecchiaia anche se gli investimenti presentano un risultato negativo. La condizione per poter ripercuotere le perdite sugli assicurati è che questi abbiano anche la possibilità di scegliere una strategia d'investimento a basso rischio.

Né nella legge né a livello di ordinanza è stabilito esplicitamente a quali condizioni e in che misura gli averi di vecchiaia precedentemente accumulati da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e possono e devono essere trasferiti a un istituto di previdenza 1e, se un datore di lavoro si affilia a un tale istituto o ne fonda uno. Nella pratica le condizioni e le modalità per tali trasferimenti di averi di vecchiaia non sono uniformi.

In virtù dell'articolo 64a capoverso 1 LPP la CAV PP ha il compito legale di garantire un'attività di vigilanza il più possibile uniforme da parte delle autorità di vigilanza regionali e quindi un'esecuzione il più possibile uniforme delle disposizioni di diritto federale in materia di previdenza. Tenendo conto dei pareri delle autorità di vigilanza regionali, la Commissione ha pertanto elaborato una bozza della comunicazione «Trasferimento di averi di previdenza da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e». Con questa comunicazione la CAV PP intende chiarire la situazione giuridica indicando le condizioni cumulative risultanti dalle pertinenti disposizioni giuridiche per il trasferimento di averi previdenziali a un istituto di previdenza 1e. Il 5 dicembre 2023 la CAV PP ha indetto un'indagine conoscitiva pubblica sulla bozza della comunicazione, affinché tutti gli ambienti interessati, in particolare gli istituti di previdenza e le associazioni di categoria, possano esprimersi in merito.

3.2 Vigilanza diretta

3.2.1 Evoluzione dei tassi di sconto dei gruppi d'investimento immobiliari

Nell'ambito della verifica dei rapporti annuali 2022 delle fondazioni d'investimento, la vigilanza diretta della CAV PP ha analizzato l'evoluzione dei tassi di sconto dei gruppi d'investimento immobiliari e i suoi effetti sulle valutazioni immobiliari e sui rendimenti. Nonostante il livello dei tassi d'interesse nettamente più elevato nell'anno civile 2022, in quell'anno d'esercizio il tasso di sconto medio della maggior parte dei gruppi d'investimento immobiliari è stato ulteriormente ridotto. Di conseguenza ne sono risultate rivalutazioni del portafoglio immobiliare e anche i rendimenti da variazione di valore sono rimasti positivi. La vigilanza diretta della CAV PP ha chiesto alle fondazioni d'investimento informazioni sui motivi di questa evoluzione e ha svolto una discussione con l'Associazione svizzera di valutatori immobiliari (SIV). Dato che i portafogli dei gruppi d'investimento immobiliari vengono valutati soltanto una volta all'anno, le valutazioni vengono adegute con ritardo e una certa inerzia alle variazioni del livello dei tassi d'interesse. La vigilanza diretta della CAV PP si attende che nell'anno d'esercizio 2023 i tassi di sconto dei gruppi d'investimento immobiliari siano stati aumentati e che questa evoluzione abbia portato a moderati deprezzamenti nonostante l'aumento dei redditi da locazione.

3.2.2 Reporting sulla sostenibilità delle fondazioni d'investimento svizzere

Negli anni passati il tema delle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG – Environmental, Social and Governance) è diventato sempre più importante per l'opinione pubblica e in seno a vari organismi internazionali. La CAV PP ha valutato se e in che misura il reporting delle fondazioni d'investimento soggette a vigilanza fornisca informazioni significative su indicatori ESG e ambientali, che in futuro potrebbero essere inclusi nelle sue analisi relative alle fondazioni d'investimento. Ne risulta che è in atto un'armonizzazione degli standard relativi al reporting sulla sostenibilità e che essi diventano anche sempre più vincolanti a livello internazionale. Tuttavia, i rating ESG di singoli investimenti quotati in borsa da parte di agenzie di rating specializzate possono ancora variare notevolmente. Presso le fondazioni d'investimento svizzere le informazioni disponibili sono ancora troppo eterogenee per poterne derivare indicatori significativi. Soltanto nel settore degli immobili sembra già affermarsi uno standard uniforme, il Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

4 Vigilanza operativa

4.1 Alta vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali

4.1.1 Incontri regolari

La CAV PP collabora con le autorità di vigilanza regionali attraverso varie piattaforme. In primo luogo si riunisce con esse trimestralmente: nell'anno in esame la metà di queste sedute si è tenuta in presenza, l'altra metà in videoconferenza. Questi incontri servono a promuovere il dialogo tra le autorità di vigilanza e la CAV PP e offrono la possibilità di discutere o segnalare problemi e temi d'attualità. Vi sono inoltre gruppi di lavoro permanenti dedicati a temi prioritari e gruppi di lavoro costituiti ad hoc per trattare temi d'attualità. Il dialogo regolare include anche la discussione annuale sui rischi sistemici nell'ambito della previdenza professionale e un gruppo di lavoro che discute varie possibilità per ottimizzare la collaborazione tra le autorità di vigilanza regionali e la CAV PP.

Parallelamente, a livello strategico ha luogo un incontro annuale tra i membri della presidenza degli organi supremi delle autorità di vigilanza e quelli della Commissione.

4.1.2 Ispezioni

La CAV PP esercita la vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali per garantire un'applicazione uniforme del diritto federale. Per l'adempimento di questo compito legale, il legislatore le mette a disposizione lo strumento di vigilanza dell'ispezione, di cui la Commissione può avvalersi in caso di necessità. Queste ispezioni vengono svolte in base ai principi decisi dalla Commissione.

Nel 2023 non è stata effettuata alcuna ispezione presso le autorità di vigilanza regionali, poiché questo strumento non era adatto per trattare le questioni sorte durante l'anno. La Commissione ha scelto altri procedimenti per esercitare la vigilanza sulle autorità di vigilanza regionali e garantire l'applicazione uniforme del diritto federale, per esempio rilevamenti scritti o richieste orali.

4.1.3 Esame dei rapporti annuali

La Commissione ha esaminato i rapporti annuali 2022 delle autorità di vigilanza e ha constatato che per la prima volta dall'entrata in vigore delle direttive D-02/2012 «Standard per i rapporti annuali delle autorità di vigilanza» tutte le autorità hanno adempiuto i requisiti concernenti l'indicazione separata delle spese e dei ricavi per le attività delle autorità di vigilanza nel settore della previdenza professionale.

4.2 Periti in materia di previdenza professionale

4.2.1 Abilitazioni

Dal 1° gennaio 2012, conformemente all'articolo 52d capoverso 1 LPP, i periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla CAV PP. Nel 2023 sono state abilitate quali periti in materia di previdenza professionale cinque persone fisiche. Non è stata abilitata nessuna persona giuridica.

Attualmente sono abilitate quali periti in materia di previdenza professionale 177 persone fisiche e 32 persone giuridiche (dati aggiornati al marzo del 2024).

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP

4.2.2 Garanzia della qualità

Nel quadro della revisione delle direttive D-01/2012 «Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale» sono stati introdotti nuovi requisiti minimi per l'abilitazione delle persone giuridiche (imprese). La loro abilitazione ha ora una durata di validità limitata a cinque anni. Le persone giuridiche devono inoltre approntare e attuare un piano di misure per la garanzia della qualità dell'attività peritale secondo l'articolo 52e LPP (cfr. n. 3.2.2 delle direttive D-01/2012). Per le nuove abilitazioni queste disposizioni valgono dal 1° gennaio 2023, mentre per le persone giuridiche già abilitate è previsto un periodo transitorio di due anni per approntare il piano di misure (fino alla fine del 2024).

4.3 Uffici di revisione

4.3.1 Ulteriore sviluppo della revisione secondo la LPP

Il 31 agosto 2022 il Consiglio federale ha adottato un rapporto sulla necessità di modificare il diritto in materia di revisione e di sorveglianza della revisione, in cui è giunto tra l'altro alla conclusione che occorre riesaminare i requisiti in materia di qualità della revisione secondo la LPP. Il rapporto in questione incarica i servizi competenti, vale a dire l'UFAS e l'Ufficio federale di giustizia (UFG), di analizzare in maniera approfondita come si potrebbe migliorare a lungo termine la stabilità del sistema previdenziale mediante il miglioramento della qualità della revisione. Alla luce di questa decisione, EXPERTsuisse ha invitato la CAV PP e altri attori del settore della previdenza professionale a riavviare nel 2023 le attività del gruppo di lavoro per l'ulteriore sviluppo della governance nell'ambito della LPP, che erano state sospese nell'aprile del 2021.

Il gruppo di lavoro si è riunito tre volte nel primo semestre del 2023. Dalla sospensione delle attività nel 2021, le posizioni dei partecipanti al gruppo di lavoro non sono sostanzialmente cambiate. Dopo intense discussioni, l'8 giugno 2023 le attività sono pertanto state nuovamente sospese di comune accordo. Per l'estate del 2024 sono annunciate proposte di adeguamenti legislativi.

Riguardo all'ulteriore sviluppo della revisione secondo la LPP, la CAV PP si è espressa come segue nella sua presa di posizione del 24 gennaio 2023.

- Le attività dell'ufficio di revisione secondo l'articolo 52c LPP richiedono conoscenze approfondite e aggiornate sul 2° pilastro. Attualmente non in tutti i casi le conoscenze specifiche in materia di LPP sono presenti nella misura necessaria. Per garantire che gli uffici di revisione dispongano di conoscenze sufficienti e aggiornate sul settore andrebbe introdotta per la LPP un'abilitazione specifica fondata su una legge speciale che l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR) dovrebbe rilasciare agli uffici di revisione e ai capi revisori.
- L'attestazione dell'ufficio di revisione, che contiene certificazioni riguardanti sia la verifica del conto annuale che quella di altri oggetti di verifica è un documento importante per l'attività delle autorità di vigilanza diretta (autorità di vigilanza regionali e CAV PP). Dato che per quanto riguarda gli altri oggetti di verifica l'ufficio di revisione menziona nella sua attestazione soltanto gravi violazioni constatate, la significatività dei rapporti degli uffici di revisione per le autorità di vigilanza regionali è fortemente limitata. I compiti legali dell'ufficio di revisione dovrebbero essere suddivisi in una «verifica del conto annuale» e un «audit di vigilanza». Questo consentirebbe di impostare le verifiche e i relativi rapporti in modo da tenere maggiormente conto delle esigenze e dei destinatari.
- La ripartizione dei compiti tra il perito in materia di previdenza professionale e l'ufficio di revisione non è sempre evidente. È dunque necessario un chiaro disciplinamento legale. A questo proposito occorre tra l'altro valutare se non si debba affidare a un unico organo la responsabilità generale della verifica di tutte le voci del conto annuale.

21

4.4 Vigilanza diretta

4.4.1 Fondazioni d'investimento

4.4.1.1 Costituzione di fondazioni d'investimento, fusioni e liquidazioni

Nell'anno in esame la CAV PP ha approvato la costituzione di tre fondazioni d'investimento, nello specifico tre fondazioni d'investimento immobiliare.

La quota di mercato complessiva delle fondazioni d'investimento di UBS e Credit Suisse è di circa il 26 per cento. Il futuro indirizzo delle Credit Suisse Fondazioni d'investimento non è ancora stato stabilito e verrà deciso dalle assemblee degli investitori delle due fondazioni (CSF e CSF 2).

Nell'anno in esame una fondazione d'investimento è stata posta in liquidazione.

4.4.1.2 Nuovi gruppi d'investimento

Nel 2023 sono stati lanciati nuovi gruppi d'investimento soprattutto nei settori degli immobili, del private equity e delle infrastrutture. Il lancio di nuovi gruppi d'investimento nel settore delle infrastrutture deriva da una modifica dell'OPP 2 avvenuta nel 2020: con l'articolo 53 capoverso 1 lettera d^{bis} OPP 2 è stata introdotta tra gli investimenti autorizzati la nuova categoria d'investimento delle infrastrutture («investimenti in infrastrutture»). Nel diritto previgente gli investimenti in infrastrutture rientravano negli investimenti alternativi ai sensi dell'articolo 53 capoverso 1 lettera e OPP 2. Per questi investimenti valeva pertanto il limite per categoria del 15 per cento previsto per gli investimenti alternativi. Per la nuova categoria «investimenti in infrastrutture» vale invece un limite del 10 per cento. Una differenza sostanziale tra le categorie «investimenti alternativi» e «investimenti in infrastrutture» è la possibilità dell'impiego sistematico di capitali di terzi («effetto di leva»). Nella categoria «investimenti in infrastrutture» possono rientrare soltanto infrastrutture che non presentano alcun effetto di leva. Quelle che presentano un effetto di leva continuano invece a essere considerate quali investimenti alternativi.

Durante l'esame preliminare delle direttive d'investimento degli «investimenti in infrastrutture» la CAV PP constata talvolta che le direttive inoltrate consentono la raccolta sistematica
di capitale di terzi, il che comporterebbe la loro classificazione quali «investimenti alternativi»,
mentre il prospetto indica che il gruppo d'investimento appartiene alla categoria «investimenti
in infrastrutture». Nella maggior parte dei casi, gli enti soggetti a vigilanza risolvono questa
contraddizione adeguando le direttive d'investimento e sopprimendo l'impiego sistematico
di capitale di terzi. In questo modo tali gruppi d'investimento possono essere classificati nella
categoria «investimenti in infrastrutture».

L'OFond prevede in linea di massima il divieto dell'assunzione di crediti. Soltanto nel caso dei fondi strategici di un gruppo d'investimento che opera nel settore degli investimenti speculativi (hedge funds) o in quello delle infrastrutture (che in entrambi i casi sono però qualificati quali investimenti alternativi) e nel caso dei gruppi d'investimento in immobili sono ammesse, in misura limitata, la costituzione in pegno e/o la raccolta di capitale di terzi (cfr. art. 27 cpv. 5–7 e 28 cpv. 4 OFond). L'articolo 26 capoverso 6 OFond consente inoltre assunzioni di credito a breve termine all'interno del gruppo d'investimento, motivate da esigenze tecniche, al fine di superare problemi di liquidità.

4.4.1.3 Autorizzazioni derogatorie rilasciate

In virtù dell'articolo 26 capoverso 9 OFond, in singoli casi motivati la CAV PP può autorizzare deroghe alle disposizioni della sezione 10 della stessa ordinanza. Nell'anno in esame la Commissione ha concesso una tale autorizzazione derogatoria a due fondazioni d'investimento. Si tratta di gruppi d'investimento nel settore delle infrastrutture. Le deroghe autorizzate non sono tuttavia state utilizzate.

Tutte le fondazioni d'investimento soggette alla vigilanza sono elencate sul sito web della CAV PP

4.4.1.4 Evoluzione delle istituzioni soggette a vigilanza e del patrimonio d'investimento

La tabella sottostante illustra l'evoluzione del patrimonio complessivo amministrato dalle fondazioni d'investimento, dal fondo di garanzia e dall'istituto collettore come pure quella del numero delle fondazioni d'investimento e dei loro gruppi d'investimento, secondo quanto risulta dai rapporti annuali verificati delle istituzioni soggette a vigilanza.

Numero	2022	2021	Variazione 2022 rispetto al 2021
– Fondazioni d'investimento	66	65	1,5 %
– Gruppi d'investimento	521	521	0,0 %

Patrimonio complessivo in mio. fr.			
– Fondazioni d'investimento	225 401	220798	2,1 %
– Istituto collettore	20777	21079	-1,4 %
– Fondo di garanzia	1288	1 440	-10,5 %
Totale dei patrimoni complessivi	247 466	243317	1,7 %

Alla fine del 2023 vi erano 69 fondazioni d'investimento.

4.4.2 Istituto collettore

Per saperne di più sull'istituto collettore visitate il suo sito web

L'esame dei rapporti dell'istituto collettore per gli anni d'esercizio 2021 e 2022 si è concluso con un riscontro positivo della CAV PP.

In occasione degli incontri di vigilanza periodici sono state discusse in particolare questioni concernenti aspetti attuariali e la situazione nel settore dei conti di libero passaggio. Per quanto concerne i conti di libero passaggio dell'istituto collettore, come negli anni precedenti si registra un afflusso netto di nuovi capitali.

Contrariamente alla maggior parte degli istituti di previdenza, l'istituto collettore non può applicare un'aliquota di conversione sostanzialmente inferiore al 6,8 per cento prescritto dalla legge, in quanto assicura prevalentemente averi di vecchiaia LPP obbligatori e soltanto una quota molto limitata di averi di vecchiaia sovraobbligatori, che potrebbero essere convertiti in rendite con un'aliquota di conversione più bassa.

Il mandato legale e gli obblighi che ne derivano limitano il margine d'azione finanziario dell'istituto collettore. Di conseguenza l'istituto attua una politica d'investimento conservativa. In un contesto caratterizzato da bassi tassi d'interesse, questi vincoli hanno un effetto piuttosto negativo sull'istituto collettore.

4.4.3 Fondo di garanzia

Par saperne di più sul fondo di garanzia visitate il suo sito web L'esame del rapporto annuale per l'esercizio 2022 del fondo di garanzia si è concluso con un riscontro positivo della CAV PP.

Il patrimonio del fondo di garanzia viene investito in modo passivo. Nell'anno in esame è stata attuata una nuova strategia d'investimento, che prevede l'investimento del patrimonio in prodotti finanziari sostenibili.

Nell'anno in esame la CAV PP ha dovuto decidere in merito ai tassi di contribuzione del 2024 (che giungeranno a scadenza il 30 giugno 2025). Il consiglio di fondazione ha richiesto quanto segue:

- aumento del tasso per sovvenzioni in caso di struttura d'età sfavorevole e indennità allo 0,13 per cento;
- mantenimento del tasso per prestazioni in caso d'insolvenza e altre prestazioni allo 0,002 per cento.

La richiesta è stata accolta in occasione della seduta ordinaria della CAV PP del 30 maggio 2023 e i nuovi tassi di contribuzione sono stati successivamente comunicati dal fondo di garanzia.

Rapporto di attività 2023
CAV PP

5 Prospettive

5.1 Istituti di previdenza in situazione di concorrenza

Le direttive sono disponibili sul sito web della CAV PP Al fine di rafforzare la vigilanza sugli istituti di previdenza in situazione di concorrenza per l'affiliazione di datori di lavoro o effettivi di beneficiari di rendita, la CAV PP ha emanato le direttive D – 01/2021 «Requisiti in materia di trasparenza e controllo interno per gli istituti di previdenza in situazione di concorrenza», con le quali intende aumentare la trasparenza dell'organizzazione e della ripartizione dei rischi in seno agli istituti collettivi e comuni. Questa maggiore trasparenza costituisce la base per una vigilanza maggiormente incentrata sui rischi che tenga conto della situazione specifica di questi istituti. Dal gennaio del 2022 l'elenco degli istituti di previdenza che rientrano nel campo di applicazione delle suddette direttive è pubblicato sul siti la internet della CAV PP. L'applicazione delle direttive da parte degli istituti di previdenza, dei periti in materia di previdenza professionale e degli uffici di revisione è iniziata nel corso del 2023. Per le chiusure contabili a partire dal 1° gennaio 2024 questi istituti saranno sottoposti a verifica anche in base alle Direttive tecniche 7 rivedute. Per quanto riguarda il tema della trasparenza, la CAV PP elaborerà direttive concernenti i negozi giuridici con persone vicine.

5 Prospettive

Nel 2024 la CAV PP analizzerà, insieme alle autorità di vigilanza regionali, l'attuazione delle direttive e ne valuterà l'efficacia. In funzione dei risultati, la Commissione adotterà i provvedimenti del caso. Se necessario, procederà all'adeguamento delle direttive al fine di garantire una vigilanza il più possibile efficace e uniforme su questi istituti nel quadro della legislazione vigente (v. n. 5.3).

5.2 Requisti minimi per le attività de vigilanza

Insieme alle autorità di vigilanza regionali, la CAV PP promuove sin dall'inizio della sua attività l'uniformazione delle prassi di vigilanza delle autorità di vigilanza regionali e della garanzia della qualità nel sistema della previdenza professionale. Un elemento importante di questa strategia è il progetto per l'elaborazione delle direttive «Requisiti minimi per le autorità di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP», in corso nel quadro della legislazione vigente. La definizione di requisiti minimi è indispensabile in una struttura di vigilanza in cui la vigilanza gerarchica sulle autorità di vigilanza regionali non incombe alla CAV PP bensì ai competenti organi cantonali o intercantonali. Nel 2024 si intende pertanto stabilire requisiti minimi per l'attività di vigilanza, in particolare per la valutazione dei rischi rilevanti degli istituti di previdenza, finanziari e non, da parte delle autorità di vigilanza. In merito alla bozza delle direttive (v. n. 3.1.2) si terrà un'indagine conoscitiva nel corso del 2024.

5.3 Altre attività prioritarie

Nel 2024 la CAV PP ha previsto un controllo dell'efficacia delle direttive D-01/2017 «Misure per risanare le coperture insufficienti nella previdenza professionale». A tal fine discuterà dell'attuazione delle direttive con le autorità di vigilanza, individuerà possibili miglioramenti e, se del caso, procederà a una revisione delle direttive.


La Commissione si occuperà inoltre del tema della digitalizzazione nell'ambito della previdenza professionale. Si tratterà in particolare di chiarire con quali provvedimenti si possa semplificare il rilevamento dei dati necessari a fini statistici e di vigilanza presso gli istituti di previdenza.

6 Allegato

6.1 CAV PP come autorità

6.1.1 Sistema di vigilanza e controllo

Il modello seguente mostra il sistema di vigilanza e controllo degli istituti di previdenza (v. anche n. 6.3).



competenza ad emanare delle direttive

Obbligo d'informazione

Gli istituti di previdenza hanno obblighi d'informazione nei confronti di due organi di controllo esterni (ufficio di revisione e perito in materia di previdenza professionale) e della loro autorità di vigilanza (vigilanza diretta). Dal canto suo, la vigilanza diretta riceve informazioni non soltanto dall'istituto di previdenza ma anche dall'ufficio di revisione e dal perito. In quanto autorità di alta vigilanza, la CAV PP ha il compito di garantire una prassi di vigilanza uniforme delle autorità di vigilanza diretta regionali. La CAV PP può impartire loro istruzioni e può anche emanare istruzioni destinate agli uffici di revisione e ai periti in materia di previdenza professionale. Per questi ultimi funge anche da autorità di abilitazione.

Contrariamente agli istituti di previdenza, ai fondi padronali di previdenza, agli istituti di libero passaggio e alle altre istituzioni della previdenza professionale, le fondazioni d'investimento, la fondazione Fondo di garanzia LPP e la Fondazione istituto collettore LPP sono soggette alla vigilanza diretta della CAV PP (v. n. 6.4).

6.1.2 Organigramma

Stato al 31.12.2023

Commissione

Vera Kupper Staub

Presidente

Catherine Pietrini

Vicepresidente

Fabrizio Ammirati

Séverine Arnold

Franziska Berger

Stefan Giger

Kurt Gfeller

Thomas Hohl

Peter Leibfried

Direzione

Manfred Hüsler

Direttore

Audit	Vigilanza diretta	Diritto	Risk Management	Servizi centrali
David Frauenfelder	Roman Saidel	Lydia Studer Direttrice supplente	Stefan Eggenberger	Anton Nobs
Miriam Häuselmann Cindy Mauroux	Christof Kissling Michel Mégevand Stephan Meschenmoser Herbert Nufer Adrian Wittwer Beat Zaugg	Domenico Gullo Dieter Schär Barbara von Kessel-Regazzoni Christian Wild	Simone Stahl Marcel Wüthrich	Maria Aquino Pereira Nina Lerch

6.1.3 Organico

Al 31 dicembre 2023, la CAV PP non aveva ancora occupato completamente i 28,5 posti a sua disposizione. A causa della grande richiesta di specialisti sul mercato del lavoro, non tutti i posti messi a concorso hanno potuto essere occupati. A questo va ad aggiungersi la variazione del grado di occupazione di alcuni collaboratori.

Organico al 31.12	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Risk Management	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,5	2,4	1,8
Vigilanza diretta	6,5	5,5	5,5	5,5	5,5	4,8	4,8	4,8	4,8
Audit	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	3,3	3,3	3,3	3,5
Diritto	4,2	4,5	5,0	4,9	4,8	4,8	5,3	5,3	5,5
Segreteria	3,6	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,9
Funzioni trasversali	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0	3,0
Commissione	2,4	2,4	2,4	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2
Posti non occupati	3,7	4,5	4,0	4,1	4,2	1,4	0,9	1,0	0,8
Posti complessivi	28,5	28,5	28,5	28,5	28,5	25,5	25,5	25,5	25,5

6.1.4 Conto annuale della CAV PP al 31 dicembre 2023

La CAV PP si finanzia in modo completamente autonomo, conformemente all'ordinanza concernente la vigilanza nella previdenza professionale (OPP 1; RS 831.435.1). Dato che la fatturazione avviene a posteriori, la Confederazione procede a un prefinanziamento delle tasse di vigilanza riscosse annualmente.

Secondo l'articolo 7 OPP 1, la tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza regionali ammonta a 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza e al massimo a 80 centesimi per ogni assicurato attivo affiliato all'istituto di previdenza soggetto a vigilanza e per ogni rendita versata dall'istituto di previdenza. La tassa di vigilanza annuale a carico delle fondazioni d'investimento, del fondo di garanzia e dell'istituto collettore è calcolata conformemente all'articolo 8 OPP 1, in funzione del patrimonio degli istituti. Inoltre, la CAV PP riscuote emolumenti per le decisioni e i servizi di cui all'articolo 9 OPP 1.

Dall'esercizio 2014 la CAV PP calcola le tasse di vigilanza annuali di cui agli articoli 7 capoverso 1 lettera b e 8 capoverso 1 OPP 1 in base ai costi effettivamente sostenuti da essa e dalla sua segreteria nel corso dell'esercizio in questione. La CAV PP emana la relativa fattura all'attenzione delle autorità e delle istituzioni interessate nell'anno successivo.

Per il 2023 la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 OPP 1 è stata costituita di una tassa di base di 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza e di una tassa supplementare di 0.47 franchi (anno precedente: fr. 0.45) per ogni assicurato attivo e per ogni rendita versata. Per il 2023 il fattore per il calcolo della tassa di vigilanza delle fondazioni d'investimento, del fondo di garanzia e dell'istituto collettore è pari al 67 per cento dei tassi di cui all'articolo 8 OPP 1, un valore superiore a quello dell'anno precedente (58 %). Le principali cause dell'aumento della tassa di vigilanza sono l'incremento delle spese per il personale (compensazione del rincaro, occupazione di un posto aggiuntivo) e maggiori spese di consulenza e di esercizio (lavori di implementazione di un registro elletronico per i periti in materia di previdenza professionale).

In qualità di commissione decisionale dell'Amministrazione federale centrale, la CAV PP non dispone di un proprio conto annuale. I suoi conti sono parte integrante del conto annuale dell'UFAS, cui la segreteria della Commissione fa capo a livello amministrativo.

Conto annuale CAV PP 2023	Vigilanza sistemica CHF		Vigilanza diretta CHF			Totale CHF
	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Spese di consulenza	224719	146722	221 002	179 004	445 721	325726
Salari	2630225	2 577 045	2 770 309	2567618	5400533	5 144 663
Rimanenti spese per il personale	53233	49 903	28664	26871	81896	76774
Locazione di spazi	175 435	175435	94465	94465	269 900	269900
Rimanenti spese d'esercizio	74533	57377	40133	30896	114667	88273
Uscite	3 158 145	3 006 482	3 154 573	2898853	6312718	5 905 336
Entrate da emolumenti	8106	-4829	-60 163	-53997	-52 057	-58827
Uscite nette	3 166 251	3 001 653	3094410	2 844 856	6 2 6 0 6 6 1	5 846 509
Tasse di vigilanza	-3 166 251	-3001653	-3094410	-2844856	-6 260 661	-5846509
Risultato	0	0	0	0	0	0

6.2 Regolamentazione

6.2.1 Direttive e comunicazioni

Nell'anno in esame sono state pubblicate o adeguate le seguenti direttive e comunicazioni:

Tutte le direttive e comunicazioni sono disponibili sul sito web della CAV PP

- Direttive D 03/2014 del 1° luglio 2014 (ultima modifica: 20 giugno 2023)
 «Riconoscimento delle direttive tecniche della CSEP quali standard minimo»
- Direttive D 01/2024 del 19 dicembre 2023 (entrate in vigore il 1° gennaio 2024)
 «Attestazione del perito in materia di previdenza professionale secondo l'articolo 52e capoverso 1^{bis} LPP e attestazione secondo l'articolo 1a OPP 2 (rispetto dei principi della previdenza professionale)»
- Comunicazione C 01/2023 del 31 agosto 2023 «Nuova legge federale sulla protezione dei dati – Classificazione del perito in materia di previdenza professionale» (disponibile in tedesco e in francese)
- Comunicazione C 02/2023 del 25 settembre 2023 «Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni secondo l'articolo 46 OPP 2 (per miglioramenti delle prestazioni a partire dal 1° gennaio 2024)» (disponibile in tedesco e in francese)

Le indagini conoscitive concluse sono archiviate sul sito web del CHS PP

6.2.2 Indagini conoscitive


Nel 2023 si è svolta la seguente indagine conoscitiva su una bozza di comunicazione della CAV PP:

 Bozza della comunicazione «Trasferimento di averi di previdenza da un istituto di previdenza senza piani di previdenza 1e a un istituto di previdenza con piani di previdenza 1e» (termine: 19 gennaio 2024)

6.3 Vigilanza sistemica

6.3.1 Autorità di vigilanza regionali

La vigilanza diretta sulle istituzioni della previdenza professionale è garantita da otto autorità di vigilanza regionali. I registri degli istituti di previdenza soggetti a vigilanza (art. 3 OPP 1) possono essere consultati sui siti Internet delle singole autorità di vigilanza regionali.



In un comunicato stampa la BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich e la Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht hanno annunciato l'intenzione di creare una regione di vigilanza unica con sedi a Zurigo, San Gallo e Muralto (TI). Un accordo intercantonale dovrebbe fungere da base giuridica per questa nuova regione di vigilanza, che comprenderebbe nove Cantoni (Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Glarona, Grigioni, Turgovia, San Gallo, Ticino, Zurigo e Sciaffusa). Nell'anno in esame le due autorità hanno iniziato a intensificare la loro collaborazione sul piano organizzativo.

La tabella seguente fornisce una panoramica sulla ripartizione degli istituti di previdenza registrati e di quelli non registrati tra le otto autorità di vigilanza regionali:

Cantone/i	Autorità di vigilanza	Numero di istituti di previdenza registrati sog- getti a vigilanza		Numero di istituti di previdenza non registrati soggetti a vigilanza*		Totale istituti soggetti a vigilanza	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021
GE	Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance www.asfip-ge.ch	116	122	85	89	201	211
JU, NE, VD, VS	Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale	153	160	129	131	282	291
BE, FR	Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht	198	208	182	181	380	389
AG, SO	BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau	125	131	181	184	306	315
BL, BS	BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel	132	134	162	170	294	304
SH, ZH	BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich www.bvs-zh.ch	301	320	332	349	633	669
AI, AR, GL, GR, SG, TG, TI	Ostschweizer BVG-und Stiftungsaufsicht www.ostschweizeraufsicht.ch	168	176	174	182	342	358
LU, NW, OW, SZ, UR, ZG	Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht \$\infty\$ www.zbsa.ch	115	117	241	243	356	360
Totale		1308	1368	1486	1529	2794	2897

Fonti: rapporti annuali 2022 delle autorità di vigilanza regionali

^{*} Numero di istituti di previdenza non registrati e istituti dediti alla previdenza professionale soggetti a vigilanza

6.3.2 Periti in materia di previdenza professionale

Il registro dei periti in materia di previdenza professionale abilitati è pubblicato sul Ssito Internet della CAV PP.

6.4 Vigilanza diretta

6.4.1 Fondazioni d'investimento soggette a vigilanza

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio comples- sivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investi- mento	Patrimonio comples- sivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investi- mento
		2022	2022	2021	2021
1291 Die Schweizer Anlagestiftung	30.06.	1064	1	752	1
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienan- lagen im Ausland	30.09.	2 959	4	3012	4
Akriba Immobilien Anlagestiftung	31.12.	271	1	256	1
Allianz Suisse Anlagestiftung	31.03.	1087	7	1071	7
Anlagestiftung der Migros-Pensionskasse	31.10.	16 985	7	18 627	7
Anlagestiftung fenaco LANDI	31.12.	2 089	1	2427	1
Anlagestiftung Pensimo für Personalvorsorge-Einrichtungen	31.12.	3121	2	3 034	2
Anlagestiftung Swiss Life	30.09.	15 290	33	14 360	30
Anlagestiftung Testina für internationale Immobilienanlagen	31.12.	924	4	964	4
Anlagestiftung VALYOU	31.12.	33	3	28	3
Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWI)	31.12.	1 058	25	1 297	24
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung	31.03.	2807	2	2 680	2
Aurora Anlagestiftung (fondata nel 2021)	31.12.	348	1	306	1
Avadis Anlagestiftung	31.10.	10 083	29	10201	29
Avadis Anlagestiftung 2	31.10.	1338	4	1 651	4
avenirplus Anlagestiftung	31.12.	690	9	592	9
AXA Anlagestiftung	31.03.	10264	4	9343	4
AXA Vorsorge Anlagestiftung	30.09.	1336	1	688	1
Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge	31.12.	2 467	11	2 5 3 6	11
Constivita Immobilien Anlagestiftung in Liquidation	31.12.	168	1	120	1
Credit Suisse Anlagestiftung	30.06.	25 538	41	22650	42

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio comples- sivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investi- mento	Patrimonio comples- sivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investi- mento
		2022	2022	2021	2021
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule	30.06.	5080	14	4563	12
Die Anlagestiftung DAI	30.06.	568	2	383	2
DUFOUR Investment Foundation (precedentemente SwissPK)	31.12.	0	-	0	-
ECOREAL Schweizerische Immobilien Anlagestiftung	30.09.	1821	2	1592	2
EMPIRA Anlagestiftung (fondata nel 2023)	31.12.	-	-	-	-
Equitim Fondation de placement	31.12.	112	1	63	1
Fondation Arc-en-Ciel	31.12.	162	1	161	1
Fondation de placement Losinger Marazzi (fondata nel 2023)	31.12.	-	-	-	-
Fundamenta Group Investment Foundation	30.09.	434	1	297	1
Greenbrix Fondation de placement	30.09.	453	1	350	1
Helvetia Anlagestiftung	31.12.	2369	6	1953	6
Helvetica Life Investment Foundation (fondata nel 2022)	31.03.	-	-	-	-
HIG Immobilien Anlage Stiftung	30.09.	1423	1	1230	1
Immobilien-Anlagestiftung Adimora	30.09.	457	1	407	1
Immobilien-Anlagestiftung Turidomus	31.12.	7923	3	6707	3
IST Investmentstiftung	30.09.	7202	37	8830	42
IST2 Investmentstiftung	30.09.	379	6	273	5
IST3 Investmentstiftung	30.09.	1453	8	1261	7
J. Safra Sarasin Anlagestiftung	31.12.	1554	15	1652	19
J. Safra Sarasin Anlagestiftung 2	31.12.	147	1	174	1
Liberty Anlagestiftung	31.12.	28	3	28	2
LITHOS Fondation de placement Immobilier	30.09.	481	2	450	2
Patrimonium Anlagestiftung	31.12.	1285	2	1168	2
Prevalis Anlagestiftung (fondata nel 2021)	31.12.	144	1	-	-
PRISMA Fondation suisse d'investissement	31.03.	764	12	756	11
Profond Anlagestiftung	31.12.	2 5 6 3	2	2376	2
Realstone Fondation de Placement	31.12.	265	1	174	1

Fondazione d'investimento soggetta a vigilanza	Data di chiusura	Patrimonio comples- sivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investi- mento	Patrimonio comples- sivo* in milioni di franchi	Numero di gruppi d'investi- mento
		2022	2022	2021	2021
REMNEX Anlagestiftung	30.09.	74	1	17	1
Renaissance PME fondation suisse de placement	30.06.	193	2	119	2
Rimmobas Anlagestiftung	30.09.	1355	2	1246	2
Seraina Investment Foundation	31.12.	1550	2	1251	2
SFP Anlagestiftung	31.12.	777	3	655	3
Sihl Investment Foundation for Alternative Investments	31.12.	2844	3	3077	3
Swiss Capital Anlagestiftung I	31.12.	2 459	9	2012	9
Swiss Prime Anlagestiftung	31.12.	3741	3	3029	3
Swisscanto Anlagestiftung	30.06.	16710	26	16968	27
Swisscanto Anlagestiftung Avant	30.06.	2410	11	2 668	11
Tellco Anlagestiftung	31.12.	1564	4	1538	4
Terra Helvetica Anlagestiftung	31.12.	128	1	88	1
UBS Investment Foundation 1	30.09.	9031	19	9266	23
UBS Investment Foundation 2	30.09.	7762	31	9209	31
UBS Investment Foundation 3	30.09.	11612	19	10022	17
UTILITA Anlagestiftung für gemeinnützige Immobilien	30.09.	173	1	143	1
VAUDOISE Anlagestiftung (fondata nel 2023)	31.12.	-	-	-	-
Vertina Anlagestiftung (fondata nel 2022)	31.03.	-	-	-	-
VZ Anlagestiftung	31.12.	4077	17	4173	16
VZ Anlagestiftung 2 (precedentemente VZ Immobilien-Anlagestiftung	31.12.	267	1	254	1
Zürich Anlagestiftung	31.12.	21687	52	23623	51
Totale delle 69 fondazioni d'investimento		225 401	521	220 798	521
Fondazione istituto collettore LPP	31.12.	20777		21079	
				1440	
Fondo di garanzia LPP	31.12.	1288	-		-
Totale complessivo		247 466		243317	

^{*} Per «patrimonio complessivo» s'intende la somma degli attivi

7 Abbreviazioni

AMAS	Asset Management Association Switzerland
APS	Associazione di previdenza Svizzera
ASA	Associazione svizzera degli attuari
ASIP	Associazione svizzera delle istituzioni di previdenza
ASR	Autorità federale di sorveglianza dei revisori
CAFI	Conferenza degli amministratori di fondazioni d'investimento
CAV PP	Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CSEP	Camera svizzera degli esperti di casse pensioni
CSSS-N	Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale
Direttive tecniche	Direttive tecniche per gli esperti di casse pensioni
ESG	Criteri di sostenibilità nei settori ambiente (Environmental), società (Social) e gestione aziendale (Governance)
EXPERTsuisse	Associazione di esperti contabili, fiscali e fiduciari
Fiduciari Suisse	Unione svizzera dei fiduciari
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
GRESB	Global Real Estate Sustainability Benchmark
inter-pension	Comunità di interessi degli istituti autonomi collettivi e comuni
IOPS	Organizzazione internazionale delle autorità di vigilanza delle pensioni
LPP	Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40)
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
OFond	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 sulle fondazioni d'investimento (RS 831.403.2)
OPP 1	Ordinanza del 10 e 22 giugno 2011 concernente la vigilanza nella previdenza professionale (RS 831.435.1)
OPP 2	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)
PatronFonds	Comunità di interessi dei fondi di previdenza
PK-Netz	Centro di competenza sindacale per la previdenza professionale
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECA	Swiss Private Equity & Corporate Finance Association
SIV	Associazione svizzera di valutatori immobiliari
SSP	Sindacato svizzero dei servizi pubblici
SSPA	Swiss Structured Products Association
SWIC	Swiss Investment Consultants for Pension Funds
Swiss GAAP RPC	Raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFG	Ufficio federale di giustizia
veb.ch	Associazione svizzera per la finanza e il controllo

Colophon

Editrice

Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale CAV PP Seilerstrasse 8 3011 Berna www.oak-bv.admin.ch/it

Impaginazione, grafici e illustrazioni

Emphase Sàrl, Losanna e Berna Foto: Lea Moser

Data di pubblicazione

7 maggio 2024



